Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 luglio 2006; modifica

(del 10 luglio 2013)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I.

Il Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 luglio 2006 è così modificato:

Caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo (LCC art. 17) Art. 26 In caso di necessità l'Ufficio della caccia e della pesca può autorizzare la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo, fissandone le condizioni e le modalità di attuazione.

Art. 28 In caso di necessità l'Ufficio della caccia e della pesca può autorizzare la caccia speciale alla volpe, alle stesse condizioni e sulla medesima parte del territorio cantonale ove è autorizzata la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e la caccia invernale al cinghiale.

Art. 31 cpv. 1 e 3

¹I maschi di capriolo catturati il 3 settembre, i maschi di cervo catturati il 16 settembre, nonché i camosci e i caprioli catturati il 17 settembre devono essere portati al controllo entro 24 ore.

³I cervi e i cinghiali abbattuti il giorno 22 settembre devono essere sottoposti al controllo al più tardi entro il 22 settembre.

Art. 35 cpv. 2

²E vietato usare cani segugi nell'esercizio della caccia bassa durante i giorni di giovedì 17 ottobre e 21 e 28 novembre; nonché sabato 16 e 23 novembre nelle zone dove è aperta la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo.

Art. 38 cpv. 1

¹La prova per i cani da caccia è permessa:

- a) dal 24 settembre al 13 ottobre il martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 07.00 alle ore 17.30;
- b) dal 16 ottobre al 30 novembre nei giorni di martedì e sabato, nonché giovedì 24 e 31 ottobre e 7 e 14 novembre, negli orari previsti per la caccia bassa, fatta eccezione delle zone dove è aperta la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo, dove la prova è vietata sabato 16 e 23 novembre. La prova è pure vietata durante il giorno di apertura e in quello di chiusura della caccia bassa.

Periodi e giorni di caccia (LCC art. 16 e 17)

Art. 39 lett. a)

a) caccia alta:

dal 1° al 22 settembre tutti i giorni ad eccezione della Festa federale (terza domenica di settembre).

Art. 42 cpv. 1

¹Al cacciatore è permessa la cattura:

- a) Caccia alta:
- 1. Camoscio e capriolo:
- 4 capi per cacciatore, dei quali al massimo:
- − 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni dal 1° al 3 settembre,

oppure 1 maschio di capriolo di almeno 1,5 anni dal 1° al 3 settembre,

oppure 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni dal 4 al 17 settembre per colui che ha precedentemente abbattuto una femmina di camoscio non allattante di almeno 2,5 anni;

- 2 femmine di camoscio non allattanti di almeno 2,5 anni dal 1° al 17 settembre;
- − 1 femmina di capriolo non allattante di almeno 1,5 anni dal 1° al 17 settembre;
- 1 camoscio di 1,5 anni (anzello) maschio o femmina dal 1° al 17 settembre.

Colui che cattura un camoscio maschio di 1,5 anni (anzello) con corna superiori ai 15 cm (fa stato il corno più corto) non ha più diritto al camoscio maschio di almeno 2,5 anni d'età e viceversa.

2. Cervo:

- 1 maschio con almeno 2 punte su uno dei palchi dal 1° al 16 settembre;
- − e 3 femmine non allattanti dal 1° al 22 settembre;
- e 1 femmina allattante, dal 18 al 22 settembre, a condizione che prima sia stato abbattuto il suo cerbiatto nel corso della stessa giornata;
- e 3 cerbiatti (cervi dell'anno) dal 18 al 22 settembre;
- e 1 maschio con palchi senza diramazioni (fusone) di lunghezza non superiore alle orecchie (fa stato il palco più corto) dal 1° al 22 settembre.

Colui che cattura una femmina non allattante ha diritto a un secondo maschio con almeno 2 punte su uno dei palchi dal 1° al 16 settembre.

- 3. Cinghiale:
- Numero di capi illimitato dal 1° al 22 settembre.

Colui che cattura una femmina di peso superiore ai 55 kg (eviscerata) è tenuto a versare una tassa corrispondente al peso complessivo in chilogrammi del capo moltiplicato per fr. 2.- a favore del Fondo di intervento.

- 4. Marmotta:
- 2 marmotte dal 1° al 2 settembre.
- b) Caccia bassa:
- 1. Lepre (comune e variabile):
- 2 capi per cacciatore, dei quali al massimo:
- 1 lepre comune, cacciabile nei giorni 16, 20, 27 ottobre e 3 novembre;
- 2 lepri variabili, cacciabili nei giorni 16, 20, 27 ottobre e 3, 10, 17, 24 e 30 novembre.
- 2. Fagiano di monte maschio:
- 3 fagiani di monte maschi, cacciabili dal 16 ottobre al 30 novembre, limitatamente alla domenica e sabato 16 novembre.
- 3. Pernice bianca:
- 2 pernici bianche, cacciabili dal 16 ottobre al 30 novembre, limitatamente alla domenica e sabato 16 novembre.

Art. 44 lett. a) cifra 2.

Zone di caccia:

- a) caccia alta:
- 2. Cervo:
- A) Nel distretto di Leventina. Inoltre:
 - nella bandita Nante-Alpe di Ravina N. 45 (1251-1252), ad eccezione della caccia al maschio con almeno 2 punte su uno dei palchi aperta solo dal 1° al 6 settembre,

- all'interno della seguente zona: sponda destra del fiume Ticino al di sotto della strada che da Giof conduce a Nante passando per Montagna (1426) e Roncascio, proseguendo poi fino a Culiscio dove incontra la funivia Airolo-Pesciüm;
- 2. nella bandita riale Riascio Vallone di Freggio N. 42 (1252), ad eccezione della caccia al maschio con almeno 2 punte su uno dei palchi aperta solo dal 1° al 6 settembre, all'interno della seguente zona: dalla confluenza del riale Riascio con il fiume Ticino a sud-est di Varenzo, risale il riale medesimo fino al sentiero proveniente dalle Cascine di Quinto. Segue quest'ultimo fino a Cassin di Catto, da qui sale il sentiero segnalato direzione Predelp passando per la zona denominata Boscaioù fino al p. 1720 e prosegue poi lungo il sentiero basso in direzione Cassinella fino alla confluenza con il Vallone di Freggio. Segue quest'ultimo fino alla confluenza con il fiume Ticino e ritorna quindi al punto di partenza;
- 3. nella bandita Motto Crostel-Pizzo Erra N. 39 (1253-1273), ad eccezione della caccia al maschio con almeno 2 punte su uno dei palchi aperta solo dal 1° al 6 settembre, all'interno delle seguenti zone:
 - a) partendo dal Motto Crostel in linea retta fino al termine intercomunale Rossura-Calonico-Anzonico, segue poi il confine comunale di Rossura-Calonico fino a raggiungere il sentiero, confine inferiore della bandita; segue questo sentiero fino a raggiungere il riale Ri Scuro, segue il Ri Scuro e il confine della bandita fino al punto di partenza, Motto Crostel;
 - b) partendo dal bivio di Buiett sale in linea retta seguendo il bordo settentrionale del bosco fino alla strada Grasso Vecchio-Tre Croci. Segue la strada forestale in direzione Alpe dei Piai sino ad intersecare la linea retta che scende dal p. 2366. Segue questa linea sino al punto 2366 quindi la cresta fino al Pizzo Erra e il confine della bandita fino al punto di partenza (Buiett);
- 4. nella bandita Matro N. 38 (1273), ad eccezione della caccia al maschio con almeno 2 punte su uno dei palchi aperta solo dal 1° al 6 settembre, all'interno della seguente zona: dal ponte sulla strada cantonale sul Ri Tedro, risale quest'ultimo fino all'incrocio con la strada a nord di Diganengo (p. 960). Segue la strada in direzione Bitanengo fino a Bidré, da dove prende il sentiero della strada alta in direzione di Sobrio fino ad incontrare il Ri Dragone. Scende per questo fino al p. 911 e si innesta sul sentiero (cartello indicatore) che, passando per Pastoretto, scende a Bodio. Segue la strada cantonale fino al punto di partenza;
- 5. nella bandita Alpe Vinei-Alpe Fieud N. 46 (1251), limitatamente ai maschi con palchi senza diramazioni (fusoni) di lunghezza non superiore alle orecchie, alle femmine e ai cerbiatti, all'interno della seguente zona: dalla confluenza del riale Foss nel fiume Ticino, risale il riale fino ad incontrare la strada nazionale del Gottardo in zona Motto di Dentro (1628). Segue la strada fino alla curva panoramica (1793) e da qui il sentiero per 200 metri in direzione Pian Larescio fino ad incontrare il vallone che scende verso Fontana. Segue il vallone fino alla confluenza con il Ticino e lo stesso fino al punto di partenza.
- 6. nella bandita Cristallina N. 47 (1251), limitatamente ai maschi con palchi senza diramazioni (fusoni) di lunghezza non superiore alle orecchie, alle femmine e ai cerbiatti, all'interno della seguente zona: dallo sbocco nel Ticino del Ri di Cristallina, a Ossasco, segue il riale fino al ponte sulla strada che da Piano di Pescia porta all'Alpe Cristallina (1800). Segue la strada fino a Stabiello grande quindi il sentiero principale e poi la strada che passando per Folcra di mezzo raggiunge l'Alpe Valleggia. Scende quindi lungo la strada fino a giungere alla linea dell'alta tensione che segue fino all'incrocio con il Ri di Valleggia (1740) e da qui il riale fino alla sua confluenza con il fiume Ticino che segue fino al punto di partenza.
- B) Nel distretto di Blenio (nella zona del piano, ad eccezione della zona di divieto di caccia N. 17 Buzza Biasca Legiuna, all'interno dei seguenti confini: dal ponte di Loderio, segue la strada cantonale passando per Semione fino al ponte di Motto, qui segue il fiume Brenno fino al ponte di Dongio per riprendere la strada

cantonale passando per Comprovasco, Castro fino in zona Traversa, qui prende la strada che conduce al fiume Brenno, attraversando il ponte delle Frasche segue la strada sulla destra che conduce in zona Piano, quindi alla strada cantonale (pto 658). Da qui segue la cantonale fino al ponte di Acquarossa, prosegue per la strada del Satro fino al ponte di Dongio, riprende la cantonale passando per Malvaglia fino al ponte di Loderio (punto di partenza), la caccia è permessa dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.30 limitatamente ai maschi con palchi senza diramazioni (fusoni) di lunghezza non superiore alle orecchie, alle femmine e ai cerbiatti il 2, 3, 9, 10, 16 e 17 settembre).

- C) Nel distretto di Riviera (nella zona del piano la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo limitatamente ai maschi con palchi senza diramazioni (fusoni) di lunghezza non superiore alle orecchie, alle femmine e ai cerbiatti il 2, 3, 9, 10, 16 e 17 settembre).
- D) Nel distretto di Bellinzona (nella zona del piano, ad eccezione della zona di divieto di caccia N.16 Bolle e Piano di Magadino, la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo limitatamente ai maschi con palchi senza diramazioni (fusoni) di lunghezza non superiore alle orecchie, alle femmine e ai cerbiatti il 2, 3, 9, 10, 16 e 17 settembre).
 - Inoltre: nella bandita N. 4 Isone dove la caccia è permessa nella zona: dall'incrocio dei fiumi Caneggio e Serdena in zona Caserma, risale quest'ultimo sino al punto 902. Qui segue il riale in direzione Monte Bar fino a incontrare la strada della val Serdena. Ridiscende quest'ultima sino in zona Paiardi, dove prende il sentiero (de-limitato da un vecchio muro) che passando dietro ai Monti delle Sorti conduce a Muricce. Da qui il sentiero che porta all'Alpe di Zalto fino all'incrocio con il riale (ponte di legno) che scende dall'Alpe Crocc. Discende il riale fino al fiume Vedeggio in zona Lodra e risale poi il fiume Vedeggio fino al punto di partenza.
- E) Nel distretto di Locarno. Inoltre:
 - 1. nella bandita N. 9 Pizzo Vogorno-Alpe Bardughè, dove la caccia è aperta, limitatamente ai maschi con palchi senza diramazioni (fusoni) di lunghezza non superiore alle orecchie, alle femmine e ai cerbiatti, all'interno del seguente confine: dalla confluenza del riale della val Carecchio con il fiume Verzasca a Lavertezzo, risale il riale della val Carecchio sino all'altezza di Carèch (1299), da dove in linea retta si congiunge allo spartiacque in sponda sinistra e prosegue passando per il punto 2145 sino al punto 2282. Da lì in linea retta scende sino alle sorgenti del riale della valle del Molino e segue quest'ultimo sino alla confluenza con il riale della valle della Porta. Segue quest'ultimo riale sino allo sbocco nel bacino di accumulazione di Vogorno e costeggia infine la riva del lago e il fiume Verzasca fino al punto di partenza;
 - 2. nella bandita N. 6 Gambarogno;
 - nella bandita n. 7 Gridone-Corona dei Pinci, dove la caccia è aperta limitatamente ai maschi con palchi senza diramazioni (fusoni) di lunghezza non superiore alle orecchie, alle femmine e ai cerbiatti.
- F) Nel distretto di Lugano, ad eccezione del comune di Brusino Arsizio. Inoltre:
 - nella bandita cantonale N. 2 Arosio-Agra, dove la caccia è aperta limitatamente ai maschi con palchi senza diramazioni (fusoni) di lunghezza non superiore alle orecchie, alle femmine e ai cerbiatti:
 - 2. nella bandita cantonale N. 3 Piandanazzo-Rompiago dove la caccia è permessa al disotto della strada forestale che dal tornante prima dell'Alpe di Rompiago, conduce in zona Tassera, poi fino a La Spessa (baita forestale) e infine al pto 1215 (inizio del sentiero per i Barchi di Scareglia).
- G) Nel distretto di Mendrisio, limitatamente al territorio a sinistra (direzione nord-sud) dell'autostrada. Inoltre: nella bandita cantonale N. 1.a Generoso-Bellavista, la

caccia è aperta limitatamente ai maschi con palchi senza diramazioni (fusoni) di lunghezza non superiore alle orecchie, alle femmine e ai cerbiatti all'interno del seguente confine: da Salorino si segue la strada che conduce al Monte Generoso fino al bivio per Cragno; si prosegue fino a Cragno (942) e quindi prende il sentiero per La Grassa e da qui la strada che conduce al bivio della strada-mulattiera che dalla Balduana porta a Dosso Bello. Si prosegue fino Dosso Bello e passando per Caviano si arriva a Obino. Da qui la strada cantonale che passando per Castel S. Pietro raggiunge Salorino (punto di partenza).

H) Nel distretto di Vallemaggia.

Art. 44 lett. a) cifra 3.

Zone di caccia:

- a) caccia alta:
- 3. Capriolo:
- A) Nei distretti di Leventina, Blenio, Riviera, Bellinzona e Vallemaggia.

Nella zona del piano aperta alla caccia al cervo dei distretti di Blenio, Riviera e Bellinzona, la caccia è permessa il 2, 3, 9, 10, 16 e 17 settembre.

Inoltre nella zona del piano del distretto di Blenio la caccia è permessa solo dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.30, mentre nella zona del piano dei distretti di Riviera e Bellinzona la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo.

B) Nel distretto di Locarno.

Inoltre:

- nella bandita Gridone-Corona dei Pinci N. 7 (1311-1312-1332) dal 1° al 6 settembre:
- nella bandita N. 9 Pizzo Vogorno-Alpe Bardughè, dove è aperta la caccia al cervo:
- 3. nella bandita N. 6 Gambarogno.
- C) Nel distretto di Lugano, ad eccezione del comune di Brusino Arsizio. Inoltre: nella bandita cantonale N. 3 Piandanazzo-Rompiago dove è aperta la caccia al cervo.
- D) Nel distretto di Mendrisio, limitatamente sul territorio a sinistra (direzione nord-sud) dell'autostrada.

Art. 44 lett. a) cifra 4.

Zone di caccia:

- a) caccia alta:
- 4. Cinghiale:
- A) su tutto il territorio cantonale.

Nella zona del piano aperta alla caccia al cervo dei distretti di Blenio, Riviera e Bellinzona, la caccia è permessa il 2, 3, 9, 10, 16 e 17 settembre.

Inoltre nella zona del piano del distretto di Blenio la caccia è permessa solo dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.30, mentre nella zona del piano dei distretti di Riviera e Bellinzona la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo.

B) Nella bandita N. 2 Arosio-Agra; nella N. 3 Piandanazzo-Rompiago dove la caccia è permessa al disotto della strada forestale che dal tornante prima dell'Alpe di Rompiago, conduce in zona Tassera, poi fino a La Spessa (baita forestale) e infine al pto 1215 (inizio del sentiero per i Barchi di Scareglia); nella N. 4 Isone dove la caccia è permessa nella zona: dall'incrocio dei fiumi Caneggio e Serdena in zona Caserma, risale quest'ultimo sino al punto 902. Qui risale il riale in direzione Monte Bar fino a incontrare la strada della val Serdena. Ridiscende quest'ultima sino in zona Paiar-

di, dove prende il sentiero (delimitato da un vecchio muro) che passando dietro ai Monti delle Sorti conduce a Muricce. Da qui il sentiero che porta all'Alpe di Zalto fino all'incrocio con il riale (ponte di legno) che scende dall'Alpe Crocc. Discende il riale fino al fiume Vedeggio in zona Lodra e risale poi il fiume Vedeggio fino al punto di partenza; nella N. 6 Gambarogno; nella N. 7 Gridone-Corona dei Pinci. Inoltre nella N. 38 Matro (1273), nella N. 39 Motto Crostel-Pizzo Erra (1253-1273) e nella N. 1.a Generoso-Bellavista dove la caccia è permessa nella stessa zona dove si può cacciare il cervo; nella zona di divieto di caccia N. 1 Mendrisio-Chiasso dove la caccia è permessa all'interno dei seguenti confini: dalla rotonda presso il centro Breggia, segue la strada cantonale in direzione di Balerna fino al bivio che porta in direzione Castel San Pietro passando dalla zona denominata Gorla. Sempre seguendo la strada cantonale si prosegue fino al ponte di Castello. Segue quindi il fiume Breggia, fino alla confluenza con la valle Pidriolo. Si segue la valle sino alla strada cantonale (grotto Vanini), da qui la strada sterrata che sale in zona Ronco, fino a congiungersi con la strada forestale in zona Brughèe. Il confine segue quest'ultima passando dietro il demanio, fino alla cantonale in zona Lattecaldo. Si scende quindi lungo la cantonale fino a Morbio Superiore. In seguito sempre seguendo la strada cantonale in direzione di Morbio Inferiore, passando per la località denominata Lecco. Si continua seguendo la strada cantonale fino alla rotonda del centro commerciale Serfontana e da qui si raggiunge il punto di partenza (centro Breggia); nonché nella zona di divieto N. 12 Locarno-Terre di Pedemonte- Arcegno-Ascona dove la caccia è permessa il 2, 3, 9, 10, 16 e 17 settembre all'interno dei seguenti confini: dal bivio con la strada dei polacchi tra Golino e Losone, segue la strada cantonale in direzione di Losone passando da via Arbigo (p. 246; p. 239), segue poi via Lusciago (p. 238), via Municipio (p. 239), via Ai Molini (p. 255) e via Monte Verità. Dal Monte Verità (p. 293) ad Ascona prosegue su via Gottardo Madonna e raggiunge Ronco s/Ascona, qui seguendo la strada cantonale raggiunge Arcegno (p. 387) e continua seguendo la strada dei polacchi fino a raggiungere il punto di partenza.

Art. 44 lett. c)

Zone di caccia:

c) caccia acquatica:

sui laghi Verbano e Ceresio a una distanza minima di 100 m dalla riva e dai canneti. Vietati gli spari in direzione della terraferma.

Inoltre la caccia è vietata nel raggio di 200 m dai barconi ancorati di fronte alla Bolla Rossa (709.050/113.050, Lago Verbano).

Art. 49 lett. l)

Durante l'esercizio della caccia oltre ai mezzi e metodi ausiliari proibiti dalla legge è vietato, senza una specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio della caccia e della pesca:

 l'impiego sui cani da ferma di dispositivi di localizzazione GPS al di sopra dei 1200 mslm di quota durante i giorni aperti alla caccia al fagiano di monte e alla pernice bianca.

Art. 54 cpv. 1

¹Per il recupero di caprioli, camosci, cervi e cinghiali è consentito l'uso di funivie, di teleferiche, di funicolari e di veicoli a motore anche sulle strade non elencate agli art. 50 e 51.

II.

La presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 31 agosto 2013.

Bellinzona, 10 luglio 2013

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: P. Beltraminelli Il Cancelliere: G. Gianella